



COMUNE DI MISTERBIANCO

PROVINCIA DI CATANIA

8° SETTORE FUNZIONALE - Servizio "Ufficio Traffico Urbano"

CAPITOLATO D'ONERI

**PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE,
INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI
IMPIANTI PUBBLICITARI DA COLLOCARE SU AREE DI
PROPRIETA' DEL COMUNE DI MISTERBIANCO.**

INDICE

- Art. 1 – Oggetto del contratto**
- Art. 2 – Durata del contratto**
- Art. 3 – Tempi di esecuzione**
- Art. 4 – Pagamento del canone**
- Art. 5 – Imposta sulla pubblicità e tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche**
- Art. 6 – Garanzie**
- Art. 7 – Cessione del contratto e subappalto**
- Art. 8 – Fallimento dell'aggiudicatario**
- Art. 9 – Recesso unilaterale**
- Art. 10 – Risoluzione per inadempimento**
- Art. 11 – Responsabilità dell'aggiudicatario**
- Art. 12 – Localizzazione e realizzazione degli impianti**
- Art. 13 – Obbligo di manutenzione**
- Art. 14 – Aree circostanti gli impianti.**
- Art. 15 – Variazione della localizzazione di impianti**
- Art. 16 – Trasferimento degli impianti già installati**
- Art. 17 – Varianti dell'oggetto dell'appalto**
- Art. 18 – Controllo**
- Art. 19 – Acquisizione degli impianti**
- Art. 20 – Riservatezza**
- Art. 21 – Elezione di domicilio e foro competente**
- Art. 22 – Spese contrattuali**
- Art. 23 – Rinvio alla normativa vigente**
- Art. 24 – Clausole da approvare specificamente**

Art. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

Costituisce oggetto del presente contratto l'affidamento del servizio di realizzazione, installazione, manutenzione e gestione di impianti pubblicitari sul territorio del Comune di Misterbianco nelle aree pubbliche e secondo le tipologie indicate nel presente capitolato, nel piano per gli impianti pubblicitari e nelle schede tecniche facenti parte degli atti di gara e di cui l'impresa ha preso visione ed accettato il contenuto.

Art. 2 - DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto avrà durata triennale con decorrenza dalla data di stipulazione.

L'amministrazione rimarrà libera di valutare, a suo insindacabile giudizio se il contratto può essere rinnovato previa valutazione circa la sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse, in questi casi viene comunicata da parte dell'amministrazione al contraente la volontà di procedere alla rinnovazione del rapporto contrattuale.

Il contratto rinnovato non potrà avere una durata superiore a quello esistente. Anche sulla durata del contratto rinnovato l'amministrazione avrà l'obbligo di valutare l'interesse pubblico e la convenienza.

Art. 3 - TEMPI DI ESECUZIONE

L'installazione ed il collaudo degli impianti dovranno avvenire entro e non oltre 12 mesi dalla stipulazione del contratto.

In ogni caso l'aggiudicatario sarà tenuto a corrispondere all'amministrazione il canone di cui all'art. 4.

La mancata realizzazione dell'80% degli impianti entro la data sopra indicata costituisce inadempimento grave e comporta la risoluzione di diritto del contratto, oltre al risarcimento del danno, da quantificarsi sulla base degli introiti mancati fino alla successiva gara di affidamento del servizio.

Art. 4 - PAGAMENTO DEL CANONE

Il canone annuale risultante dal verbale di aggiudicazione, dovrà essere corrisposto all'Amministrazione con le seguenti modalità:

- Pagamento anticipato del 85% della prima annualità entro il 31 dicembre ____;
- Pagamento del canone residuo relativo al ____ entro il 15 ottobre ____;
- Pagamento del 30 % del canone ____ entro il 15 dicembre del ____;
- Pagamento del canone residuo relativo al ____ entro il 15 ottobre del ____;
- Pagamento del 30 % del canone ____ entro il 15 dicembre del ____;
- Pagamento del canone residuo relativo al ____ entro il 15 ottobre del ____.

Il ritardo nel pagamento delle rate comporterà l'obbligo di corrispondere gli interessi moratori al tasso legale, salva la prova del maggior danno da parte dell'Amministrazione.

Il canone sarà soggetto a rivalutazione automatica annuale pari al 100% dell'aumento del costo della vita desunto dagli indici ISTAT riferiti al 31 dicembre dell'anno precedente.

Art. 5 - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

L'aggiudicatario, in qualità di soggetto passivo di cui all'art.8 del D.lgs. 507/93, dovrà presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta sulla pubblicità e corrispondere la relativa imposta ai sensi di legge.

L'imposta dovrà essere calcolata sulla base dei metri quadri relativi a ciascun impianto secondo il sistema del c.d. "vuoto per pieno".

Non si fa obbligo all'impresa aggiudicataria di presentare le denunce di nuova esposizione.

L'aggiudicatario, ai sensi dell'art.9, comma 7, D.Lgs.507/93 dovrà altresì presentare la denuncia e corrispondere al Comune la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'art.50 del D.lgs.507/93.

In luogo dell'imposta sulla pubblicità e della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche, l'aggiudicatario sarà soggetto all'applicazione dei corrispondenti canoni, nei termini previsti dalla legge, ove e quando l'amministrazione decidesse di disporre l'applicazione o la normativa ne prevedesse la sostituzione obbligatoria.

Se il pagamento dell'imposta e/o della tassa di cui al presente articolo non avvenga entro i termini di scadenza, il contratto s'intenderà risolto di diritto e gli impianti installati diverranno immediatamente di proprietà comunale, salvi e impregiudicata i danni, calcolati con il criterio di cui all'art 3, secondo capoverso.

Art. 6 - GARANZIE

A garanzia dell'adempimento e dell'esatta esecuzione del presente contratto l'aggiudicatario è tenuto a prestare, prima della sottoscrizione dello stesso ed a pena di decadenza dall'aggiudicazione, fideiussione bancaria o polizza assicurativa "a prima richiesta" con durata pari a quella contrattuale.

Essa dovrà contenere:

- L'espressa esclusione del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 c.c;
- l'obbligo di pagare le somme richieste a semplice richiesta dell'amministrazione ed entro il termine di quindici giorni, per l'intera durata del contratto;
- la rinuncia al termine semestrale previsto dall'art. 1957 del codice civile;
- la rinuncia, in deroga all'art. 1945 del codice civile, alla facoltà per il fideiussore di opporre al Comune ogni e qualsiasi eccezione che spetta al debitore principale;
- la dichiarazione che il ritardo od il mancato pagamento dei supplementi di premio non potrà in alcun modo essere opposto al Comune;
- la dichiarazione che per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra la Società costituitasi fideiussore e l'Ente appaltante, il Foro competente è esclusivamente quello di Catania.

Tale garanzia dovrà avere un importo pari al 25% dell'importo netto di aggiudicazione dell'appalto e dovrà essere rilasciata da Istituti bancari o assicurativi a ciò autorizzati.

La polizza dovrà comunque essere ritenuta idonea dall'Amministrazione.

L'inadempimento degli obblighi contrattuali, ivi compreso il mancato versamento delle somme che a qualsiasi titolo l'aggiudicatario deve al Comune, comporta l'escussione di parte o di tutta la cauzione.

L'aggiudicatario è obbligato a reintegrare la cauzione diminuita entro 15 giorni dalla richiesta inviata dall'Amministrazione. L'inadempimento potrà essere causa di risoluzione del contratto da parte dell'Amministrazione, salvo il diritto al risarcimento del danno.

La cauzione sarà svincolata al momento in cui le parti avranno regolato in modo definitivo i conti e le partite legate all'esecuzione del contratto, compresa l'acquisizione in proprietà degli impianti in buono stato di manutenzione, come stabilito dall'art.19. A seguito del provvedimento di svincolo la cauzione verrà restituita all'aggiudicatario.

Art. 7 - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

Il contratto non può essere ceduto nemmeno parzialmente.

È prevista la facoltà di subappalto nel limite del 30% dell'importo del contratto. Tale facoltà deve essere esercitata dall'aggiudicatario nel rispetto delle norme che disciplinano il subappalto.

L'affidamento in subappalto del servizio è sottoposto alle seguenti condizioni:

- 1) che l'aggiudicatario trasmetta all'amministrazione, almeno 20 giorni prima dell'inizio dell'attività, copia del contratto di subappalto;
- 2) che, unitamente alla copia del contratto di subappalto, l'appaltatore trasmetta alla Amministrazione la documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di idoneità ad eseguire il servizio assegnato;
- 3) che non sussista nei confronti dell'affidatario del subappalto alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni.

Art. 8 - FALLIMENTO DELL'AGGIUDICATARIO

In caso di fallimento, altra procedura concorsuale o messa in liquidazione dell'aggiudicatario, il contratto si intende risolto di diritto e gli impianti diverranno di proprietà del Comune.

In nessun caso il Comune di Misterbianco sarà tenuto al rimborso di quanto pagato dall'aggiudicatario a qualsiasi titolo e nemmeno al subentro nelle obbligazioni dallo stesso assunte.

Art. 9 - RECESSO UNILATERALE

L'Amministrazione ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto per motivi di interesse pubblico, previo pagamento di quella quota delle spese sostenute e dei lavori eseguiti corrispondente all'ammortamento degli stessi per il periodo residuo dell'appalto, maggiorato del 20%

Art. 10 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali, sempre che non sia prevista clausola risolutiva espressa, trovano applicazione le norme contenute negli artt. 1453, 1454 e 1455.

In caso di risoluzione del contratto nel primo anno di decorrenza della concessione, il Comune si riserva la facoltà di aggiudicare il contratto al secondo miglior offerente.

Art. 11 - RESPONSABILITA' DELL'AGGIUDICATARIO

L'aggiudicatario è responsabile dei danni che per fatto suo, dei suoi dipendenti, dei suoi mezzi o per mancate previdenze vengono arrecati a persone e/o cose durante la vigenza del contratto; l'Amministrazione è sollevata da ogni responsabilità od onere.

A tal fine l'aggiudicatario deve contrarre, per tutta la durata del rapporto, apposita polizza assicurativa di responsabilità civile per un massimale per sinistro non inferiore ad euro 500.000.

Copia della polizza dovrà essere depositata entro 30 giorni dalla data di stipulazione del contratto; l'inadempimento a tale obbligo costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

La polizza dovrà comunque essere ritenuta idonea dall'Amministrazione.

Art. 12 - LOCALIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

La localizzazione puntuale degli impianti verrà autorizzata dal Dirigente competente con proprio provvedimento, sulla base di specifica richiesta o specifico progetto (in particolare per gli impianti a poster) inoltrato dalla ditta aggiudicataria.

Gli impianti dovranno essere realizzati sulla base delle specifiche tecniche contenute negli allegati di gara e nel piano degli impianti pubblicitari; dovranno essere realizzati a regola d'arte ed avere caratteristiche di elevata qualità tecnico-costruttiva, funzionale ed estetica.

L'aggiudicatario dovrà identificare ciascun impianto con il proprio logo e con un proprio numero identificativo.

Art. 13 - OBBLIGO DI MANUTENZIONE

Per tutta la durata della concessione l'aggiudicatario dovrà garantire, a sua cura e spese, l'integrità ed il perfetto stato di conservazione di ciascun impianto sugli spazi in concessione, sia sotto il profilo statico che funzionale ed estetico.

L'aggiudicatario ha l'obbligo di provvedere a propria cura e spese alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti. Il Dirigente responsabile potrà segnalare all'aggiudicatario, mediante avviso scritto, il cattivo stato di manutenzione degli impianti; in tal caso l'aggiudicatario sarà tenuto a ripristinarne il decoro entro 10 giorni; per ogni giorno di ritardo sarà applicata una penale pari a 100 € salvo il risarcimento del maggior danno.

L'aggiudicatario si impegna altresì a pulire gli impianti, mantenendo nel contempo i siti nelle immediate vicinanze degli stessi liberi da sporcizia derivante direttamente o indirettamente da loro utilizzo. Gli impianti dovranno essere mantenuti costantemente in stato decoroso mediante la copertura dei manifesti deteriorati con altri manifesti o con carta bianca.

L'aggiudicatario ha l'obbligo di sostituire a propria cura e spese gli impianti danneggiati, incendiati o divelti a causa di eventi calamitosi oppure a causa di comportamenti

dolosi o colposi di terzi entro 10 giorni dall'evento; per ogni giorno di ritardo sarà applicata una penale pari a 100 € salvo il risarcimento del maggior danno.

Art. 14 - AREE CIRCOSTANTI GLI IMPIANTI.

Le aree circostanti gli impianti, individuate nelle schede tecniche, facenti parte degli atti di gara e di cui l'impresa ha preso visione ed accettato il contenuto, dovranno essere mantenute a prato a cura dell'aggiudicatario.

La manutenzione dovrà comprendere: la piantumazione, l'irrigazione, il taglio periodico dell'erba, la concimazione, la pulizia dell'area interessata.

In caso di inadempienza dei vari obblighi previsti dai commi precedenti, nonché di quelli contenuti nell'art. 13 del presente capitolato, l'Amministrazione ha la facoltà di procedere d'ufficio, addebitando l'importo delle spese sostenute direttamente sulla cauzione depositata.

Art. 15 - VARIAZIONE DELLA LOCALIZZAZIONE DI IMPIANTI

L'Amministrazione garantisce all'aggiudicatario il diritto di installare il numero e la tipologia degli impianti messi a bando.

Nei casi d'impossibilità giuridica o materiale di installare taluni degli impianti previsti dal Piano degli impianti pubblicitari ed individuati negli atti di gara, l'Amministrazione si impegna ad individuare altro luogo idoneo, a proprio insindacabile giudizio, ove situare gli impianti residui.

Lo stesso accadrà in caso di decisione dell'Amministrazione di non installare taluni degli impianti nelle sedi previste per motivi di interesse pubblico.

Art. 16 – TRASFERIMENTO DEGLI IMPIANTI GIA' INSTALLATI

L'Amministrazione può disporre di propria iniziativa o su istanza dell'aggiudicatario, in qualsiasi momento ed a proprio insindacabile giudizio, il trasferimento di uno o più impianti pubblicitari in altra area comunale appositamente individuata. L'impresa dovrà provvedere a tale trasferimento a proprie spese entro 30 giorni; il canone dovuto in tal caso non subirà variazioni.

Nel caso in cui l'impresa non provveda nel termine predetto, sarà applicata una penale, di €50 per ogni giorno di ritardo, salvo il risarcimento del maggior danno.

Il Comune potrà in ogni caso provvedere d'ufficio, con addebito delle spese sulla cauzione depositata.

Art. 17 - VARIAZIONI DELL'OGGETTO DELL'APPALTO.

A causa di sopravvenute disposizioni legislative, regolamentari o del piano degli impianti pubblicitari oppure a causa di circostanze impreviste od imprevedibili, accertate dall'Amministrazione, la stessa può disporre la variazione in aumento della consistenza degli impianti individuata in sede di gara. Tale variazione potrà riguardare tanto servizi

complementari divenuti necessari per la prestazione del servizio, quanto nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi a quelli già oggetto del contratto.

Il numero degli impianti potrà altresì aumentare nel caso in cui, successivamente alla stipula del presente contratto, emerga che alcuni impianti previsti dal piano e non oggetto di gara sono collocati su suolo di proprietà comunale.

Il valore complessivo delle variazioni di cui sopra non potrà comunque superare il 20% del valore originario dell'appalto.

La maggiore consistenza degli impianti pubblicitari comporterà un adeguamento del canone annuo sulla base della stima compiuta dall'amministrazione, effettuata tenendo conto dell'aumento di superficie espositiva e del prezzo di aggiudicazione.

L'aggiudicatario sarà libero di non accettare l'incremento dell'oggetto dell'appalto. In questo caso l'Amministrazione potrà mettere in gara gli impianti aggiuntivi.

Art. 18 - CONTROLLO

L'Amministrazione si riserva l'ampia ed insindacabile facoltà di controllare l'esatta osservanza, da parte dello stesso aggiudicatario, delle disposizioni contenute nel presente capitolato e di quanto prescritto dal Regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e dal Piano degli impianti pubblicitari (Delibera GM n. 351 del 09.12.2003).

L'aggiudicatario, previa intimazione scritta, dovrà adempiere nei tempi indicati a tutte le prescrizioni impartite dal Comune.

Nel caso in cui l'impresa non provveda nel termine predetto sarà applicata una penale di €100 per ogni giorno di ritardo, salvo il risarcimento del maggior danno.

Art. 19 - ACQUISIZIONE DEGLI IMPIANTI

Alla scadenza del contratto gli impianti realizzati dall'aggiudicatario diverranno di proprietà del Comune, senza obbligo di indennizzo od onere alcuno a carico dell'Amministrazione.

L'aggiudicatario dovrà rilasciare gli impianti pubblicitari in buono stato di manutenzione, considerato il deterioramento dovuto all'uso effettuato nella vigenza del contratto.

L'Amministrazione procederà, in contraddittorio con l'aggiudicatario, alla verifica degli impianti per constatarne lo stato di manutenzione.

Del sopralluogo verrà redatto apposito verbale firmato dall'incaricato dell'Amministrazione e dall'incaricato della Ditta.

Nel caso in cui gli impianti non siano in buono stato di manutenzione, la ditta dovrà sistemarli a propria cura e spese.

Art. 20 - RISERVATEZZA

I dati, gli elementi ed ogni informazione acquisita in sede di offerta sono utilizzati dall'amministrazione esclusivamente ai fini del procedimento di gara e dell'individuazione del soggetto aggiudicatario; ne è garantita riservatezza secondo le disposizioni del D.Lgs.196/03.

Art. 21 - ELEZIONE DI DOMICILIO E FORO COMPETENTE

A tutti gli effetti del contratto l'impresa aggiudicataria dovrà eleggere domicilio nel Comune di Misterbianco .

Per qualsiasi controversia sarà competente esclusivamente il foro di Catania

Art. 22 - SPESE CONTRATTUALI

Sono a totale carico dell'aggiudicatario le spese di ogni genere relative al contratto.

Art. 23 - RINVIO ALLA NORMATIVA VIGENTE

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato si fa rinvio alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché al Regolamento dei contratti del Comune di Misterbianco , ed al Piano degli Impianti Pubblicitari (Delibera G.M n. 351 del 09.12.2003).

Art. 24 - CLAUSOLE DA APPROVARE SPECIFICAMENTE

Ai sensi dell'art. 1341 del codice civile, l'aggiudicatario dichiara di aver preso conoscenza e di approvare specificatamente le clausole di seguito indicate:

- art. 3 – Tempi di esecuzione
- art. 4 – Pagamento del canone
- art. 5 – Imposta sulla pubblicità e tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
- art. 6 – Garanzie
- art. 7 – Cessione del contratto e subappalto
- art. 8 – Fallimento dell'aggiudicatario
- art. 9 – Recesso unilaterale
- art.10 – Risoluzione per inadempimento
- art.11 – Responsabilità dell'aggiudicatario
- art.13 – Obbligo di manutenzione
- art.14 – Aree circostanti gli impianti.
- art.15 – Variazione della localizzazione di impianti
- art.16 – Trasferimento degli impianti già installati
- art.17 – Varianti dell'oggetto dell'appalto
- art.18 – Controllo
- art.19 – Acquisizione degli impianti
- art.21 – Elezione di domicilio e foro competente
- art.22 – Spese contrattuali